

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ed in particolare:
  - l’art 3 (Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
  - l’art. 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari);
- vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, la quale, tra l’altro, ha stabilito la competenza degli Enti locali nello stabilire i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18, "Approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 2002/2004" e, in particolare, l’art. 5 che stabilisce che la Giunta regionale definisce le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate e determina i criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;
- vista la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4.”, ed in particolare l’art. 2:
  - comma 1, che stabilisce che i Comuni assicurano il diritto alla fruizione del sistema dei servizi per la prima infanzia ed esercitano le relative funzioni, tra le quali quelle relative all’orientamento per la scelta dei servizi, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ad eccezione del Comune di Aosta.
  - comma 2, il quale assegna alla Giunta regionale la definizione, tra l’altro, del livello di copertura finanziaria a carico delle famiglie, nell’ottica dell’omogeneizzazione dei costi, per i servizi attivati dagli enti locali;
- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” e, in particolare, l’obiettivo n. 20, Attività B (Consolidamento ed estensione dell’utilizzo di strumenti atti a garantire l’equità di accesso alle prestazioni e ai servizi), che include tra le azioni l’individuazione di criteri per definire politiche tariffarie omogenee per l’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- preso atto che nell’ambito delle attività del Gruppo interistituzionale di lavoro sulla prima infanzia istituito in base al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale del 29 novembre 2004, n. 4374, è emersa l’esigenza di stabilire dei criteri diretti a promuovere l’omogeneizzazione delle tariffe applicate dagli enti locali di asili nido nella compartecipazione degli utenti alle spese di fruizione del servizio, in quanto la situazione attuale è la seguente:

ASILI NIDO	PERCENTUALE	TARIFFA MINIMA	TARIFFA MASSIMA
Aosta - Berra #	1,80	53,00	847,00
Aosta - Via Roma #	1,80	53,00	847,00
Aosta - V.le Europa #	1,80	53,00	847,00
Via P.Salimbeni #	1,80	53,00	847,00
Châtillon	2,50	209,00	527,00
Courmayeur	2,00	155,00	620,00
Gignod	2,40	155,00	650,00
Nus	2,30	155,00	650,00
Pont-Saint-Martin	2,50	154,94	480,00
Saint-Christophe	2,50	155,00	650,00
Saint-Pierre	2,40	155,00	665,00
Sarre *	2,60	155,00	650,00
Verrès	2,30	170,00	470,00
Comune di Pollein	2,30	155,00	650,00
Cervinia	1,80	200,00	440,00
La Thuile	2,00	150,00	500,00
Antey-Saint-André	1,10	210,00	450,00
Morgex	2,10	155,00	620,00
Hône	2,30	150,00	600,00
Saint-Vincent		270,00**	360,00***
Gressoney-Saint-Jean	2,40	170,00	650,00
Verrayes	1,70	200,00	510,00
*dal 1° settembre 2009 la quota massima sarà di 700,00 euro			
** quota con orario 8,00/13,00			
*** quota con orario 8,00/17,00			
# dal 1° settembre la quota minima sarà di euro 51,00 e la massima di euro 809,00			

- dato atto che emerge una sensibile disparità tra le tariffe applicate dai diversi Enti gestori di asili nido;
- ritenuto quindi necessario approvare criteri per garantire l'equità nell'accesso al servizio di asilo nido sull'intero territorio regionale stabilendo:
  - la tariffa minima per la compartecipazione degli utenti alla spese di fruizione del servizio (tariffa minima di 155,00 euro con un I.R.S.E.E. di 5.000,00 euro)
  - la tariffa massima per la compartecipazione degli utenti alle spese di fruizione del servizio (tariffa massima di 620,00 euro con un I.R.S.E.E. pari o superiore a 30.000,00 euro)
  - l'applicazione della formula seguente:

**“tariffa = 0,0186 x I.R.S.E.E.+62 €”**

agli I.R.S.E.E. degli utenti fruitori del servizio di asilo nido, specificando che la formula suddetta è conseguente all'incrocio delle quattro variabili proposte dal Gruppo di lavoro e vuole essere, quindi, criterio di equità nel calcolo delle spese di compartecipazione degli utenti fruitori del servizio di asilo nido;

- considerato che il Gruppo di lavoro ha evidenziato l'esigenza da parte degli enti locali di graduare l'introduzione dei nuovi criteri di calcolo in modo da non causare improvvise modifiche nel tariffario applicato agli utenti attualmente beneficiari del servizio, proponendo la seguente tempistica dalla data di approvazione della presente proposta di deliberazione:
  - massimo anni tre per tutti gli enti locali, escluso il comune di Aosta;
  - massimo anni cinque per il Comune di Aosta, in considerazione del fatto che il tariffario applicato da quest'ultimo è il più discrepante rispetto al modello che si intende introdurre;
- preso atto del parere favorevole espresso con nota in data 1° dicembre 2009 prot. n. 5986, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2006, dal Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta sulla presente proposta di deliberazione;
- preso atto del parere favorevole espresso con nota in data 21 dicembre 2009 prot. n. 12169, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2006, dalla Commissione consiliare competente sulla presente proposta di deliberazione;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio, degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 172003 "Sviluppo del sistema socio-educativo regionale";
- visto il parere favorevole sulla legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Direttore della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lett. e) e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, i criteri per la definizione da parte degli enti locali della compartecipazione da parte degli utenti alle spese di fruizione del servizio di asilo nido;
2. di stabilire in 155,00 euro mensili la tariffa minima applicabile dagli enti locali per le famiglie titolari di un I.R.S.E.E. di 5.000,00 euro e in 620,00 euro mensili la tariffa massima applicabile per quelle titolari di un I.R.S.E.E. pari o superiore a 30.000,00 euro;
3. di stabilire l'applicazione della formula seguente:

$$\text{“tariffa} = 0,0186 \times \text{I.R.S.E.E.} + 62 \text{ €”}$$

agli I.R.S.E.E. degli utenti fruitori del servizio di asilo nido, specificando che la formula suddetta è conseguente all'incrocio delle quattro variabili proposte dal Gruppo di lavoro e vuole essere, quindi, criterio di equità nel calcolo delle spese di compartecipazione degli utenti del servizio di asilo nido;

4. di stabilire che gli enti locali devono adeguarsi alla nuova modalità di tariffazione secondo la seguente tempistica:
- anni tre dalla data di approvazione della presente deliberazione per tutti gli enti locali, escluso il comune di Aosta;
  - anni cinque dalla data di approvazione della presente deliberazione per il comune di Aosta.

CC/